

devono possedere i requisiti di professionalità di cui alla normativa di legge e regolamentare;

- nella fase precedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, è consentito raccogliere adesioni al fondo sempre che l'efficacia delle stesse sia subordinata al subentrare dell'autorizzazione e siano fornite, in conformità alla scheda di informazione degli aderenti predisposta dalla Commissione, le informazioni preventive ai potenziali aderenti a norma dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 124/1993;
- al fondo, nella medesima fase, è inibito attivare qualsiasi aspetto del regime pensionistico (come la raccolta dei contributi previdenziali e l'avvio di trattative per la stipula delle convenzioni di gestione);
- i procedimenti di approvazione dello statuto e di autorizzazione all'esercizio dell'attività, che le disposizioni legislative e regolamentari legano strettamente, non possono essere portati a compimento fin quando non siano subentrati organi del fondo costituiti ai sensi della normativa legislativa e regolamentare (elezione dei rappresentanti dei lavoratori) e aventi i requisiti richiesti dalla stessa normativa, i quali facciano propria l'istanza eventualmente presentata dagli organi provvisori; ciò, in quanto i predetti procedimenti sono finalizzati all'esercizio dell'attività previdenziale e questa non può essere svolta da organi con caratteristiche diverse da quelle inderogabilmente fissate a livello normativo.

In riferimento alla problematica statutaria, la Commissione è impegnata nell'elaborazione di linee guida da utilizzare, pur nel rispetto delle specificità dei singoli fondi, come parametro comune di valutazione delle varie iniziative proposte. Particolare importanza, nella materia, assumono i profili relativi:

- alla concreta individuazione del "contenuto minimo" delle indicazioni che gli statuti devono fornire agli organi amministrativi in tema, fra l'altro, di individuazione del gestore, di linee di

indirizzo dell'attività dei soggetti gestori, di scelte in ordine alla gestione "diretta", di fissazione di criteri di individuazione e ripartizione del rischio. In effetti, si tratta, da un lato, di dare applicazione a precise previsioni normative e regolamentari in tema di definizione di linee strategiche su questioni fondamentali, dall'altro di favorire un'articolazione di poteri che conferisca elasticità e prontezza alle decisioni degli organi amministrativi, i quali non possono trovare ostacoli alla loro azione in rigide e tassative prescrizioni delle fonti istitutive o degli statuti;

- al possibile rilievo statutario di figure rappresentative delle parti firmatarie delle fonti istitutive. Sul punto occorre conciliare il comprensibile interesse delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori alla creazione di forme di collegamento con il fondo cui hanno dato vita con l'imprescindibile esigenza che vengano rispettate le precise prerogative e le connesse responsabilità che la legge impone a carico degli organi del fondo. Gli eventuali pareri rassegnati da queste figure agli organi del fondo non possono dunque essere né obbligatori né vincolanti;
- ai criteri di formazione e funzionamento degli organi. Con riferimento alle modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi amministrativi, gli statuti sin qui portati a conoscenza della Commissione attribuiscono la funzione elettiva all'assemblea a sua volta composta da rappresentanti eletti dai lavoratori. Tale procedimento risponde a esigenze di semplificazione e non appare in contrasto con il principio di rappresentatività voluto dal Legislatore. Per quanto attiene al funzionamento degli organi, e in particolare ai quorum costitutivi e deliberativi, va delineandosi la preferenza dei fondi per maggioranze particolarmente qualificate allorché siano significativamente numerose le parti firmatarie delle fonti istitutive. Occorre, del resto, considerare che all'interno degli organi dei fondi esiste una ripartizione paritaria fra i componenti di nomina datoriale e quelli eletti dai lavoratori; appare, dunque, evidente come la scelta delle fonti istitutive e degli statuti di prevedere quorum elevati debba essere attentamente tenuta in

considerazione dalla Commissione, alla luce dell'interesse delle parti di ricercare soluzioni che impediscano, attraverso l'aggregazione di componenti marginali dell'uno o dell'altro fronte, la formazione di maggioranze ridotte su questioni che necessitino, invece, il consenso più esteso delle varie componenti dell'associazione. Resta ovviamente fermo il potere-dovere della Commissione di verificare, nell'ambito del concreto esercizio della funzione di vigilanza, che la dialettica fra i diversi organi del fondo e al loro interno si esprima in comportamenti coerenti con l'ordinato funzionamento della vita associativa, provvedendo nel caso contrario, a promuovere i necessari adeguamenti anche organizzativi al fine di garantire il corretto esplicarsi della vita aziendale.

2.2.3 Attività di vigilanza

Forme pensionistiche preesistenti alla legge 421/1992

Con riferimento ai fondi di risalente istituzione, la Commissione è chiamata in primo luogo a individuare quali siano le forme pensionistiche che debbano farsi rientrare nella sfera di applicazione del decreto legislativo 124/1993.

I tratti distintivi delle "forme pensionistiche complementari" sono rappresentati dall'esistenza di una fonte collettiva istitutiva e dalla previsione di prestazioni integrative o aggiuntive del trattamento pensionistico di base, in relazione agli eventi protetti dal sistema pubblico obbligatorio. Peraltro, tenuto conto della eterogeneità delle forme pensionistiche esistenti, sotto il profilo delle strutture, dei modelli gestionali e delle prestazioni erogate, non appare sempre agevole la distinzione fra forme sicuramente rientranti nell'ambito del decreto legislativo 124/1993 e le altre, che possano comunque ritenersi espressione della libertà previdenziale privata garantita dall'articolo 38, ultimo comma, della Costituzione. Un quadro completo e preciso potrà delinearsi solo quando si

saranno potute esaminare tutte le forme pensionistiche che avranno notificato la loro esistenza, ottemperando all'obbligo di comunicazione di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 124/1993.

Secondo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 124/1993, i fondi preesistenti devono adeguarsi ai principi della nuova normativa. In tale materia, la mancanza di coordinamento legislativo (in sede di modificazione al decreto legislativo 124/1993, apportata dalla legge 335/1995) crea dubbi interpretativi e difficoltà applicative, accentuate, queste ultime, dalla circostanza che parte della normativa secondaria attuativa del decreto non è ancora operante. L'attività amministrativa dei fondi in direzione dell'adeguamento subirà dei ritardi rispetto alla tempistica prevista dalla legge.

La Commissione è impegnata a ricercare soluzioni che favoriscano il perfezionamento degli adeguamenti nei tempi strettamente compatibili con le procedure di modificazione degli statuti.

Gestione speciale ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 761/1979 (fondi integrativi degli enti soppressi del Parastato)

Il Ministero del lavoro ha invitato la Commissione a designare un proprio rappresentante in seno alla commissione interministeriale ristretta incaricata della definizione delle iniziative da assumere per quanto attiene ai fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti soppressi del Parastato.

L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 761/1979 ha disposto, per tutto il personale trasferito, in attuazione della riforma sanitaria, alle Unità sanitarie locali, la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'Assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

A favore dei dipendenti degli enti soppressi che abbiano esercitato l'opzione suddetta, è stata costituita presso l'INPS una gestione speciale a esaurimento per l'erogazione di trattamenti secondo le disposizioni regolamentari preesistenti dei fondi interni. Per il personale dipendente delle soppresses gestioni sanitarie di enti previdenziali non disciolti (quali ENPAS, ENPDEP, ENPALS e altri) che ha esercitato l'opzione medesima non si è previsto il trasferimento alla gestione speciale INPS, attesa la mancata soppressione dell'ente, ragion per cui l'amministrazione delle posizioni assicurative ha continuato a far carico ai fondi interni esistenti.

I dipendenti che, invece, non hanno esercitato la facoltà di opzione di cui sopra, ai fini del trattamento di quiescenza sono stati iscritti all'assicurazione generale dei dipendenti degli enti locali, assicurazione che non prevede trattamento pensionistico integrativo; i contributi versati a loro favore dagli enti e gestioni soppressi sono quindi confluiti nella Gestione speciale del patrimonio degli enti disciolti esistente presso il Ministero del tesoro - Ragioneria Generale dello Stato.

L'avvio dei lavori della commissione interministeriale ha portato all'evidenziazione di una pluralità di complesse problematiche concernenti la copertura degli oneri sostenuti e da sostenere per il personale che ha mantenuto il preesistente regime previdenziale (obbligatorio e integrativo), nonché l'equilibrio finanziario sia dei fondi interni degli enti che hanno ancora in carico i dipendenti e pensionati trasferiti al Servizio sanitario nazionale, sia della gestione speciale esistente presso l'INPS ai sensi del richiamato articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 761/1979.

Scheda informativa per i fondi pensione preesistenti

Nell'emanando decreto del Ministro del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 124/1993 è previsto che i soggetti titolari di forme pensionistiche preesistenti all'entrata

in vigore della legge 23 ottobre 1992 n.421, diverse da quelle di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b, del decreto legislativo 124/1993, inviino alla Commissione, entro termini assai brevi, unitamente ai dati anagrafici del fondo e dei relativi esponenti e a una relazione generale sulle caratteristiche e le prospettive del fondo stesso, anche una scheda informativa sulla base di apposito schema predisposto dalla stessa Commissione, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La Commissione ha predisposto lo schema suddetto in modo da consentirne la pubblicazione contestualmente al decreto del Ministro del lavoro. La scheda ideata, che rileva informazioni quantitative e qualitative, consegue una duplice finalità:

- censire al 31 dicembre 1996 i fondi pensione e conseguentemente costruire una banca dati che rappresenti una base informativa per future analisi;
- fornire primi elementi utili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

La scheda è articolata in sei sezioni e permette di classificare in modo sistematico dati relativi ad aspetti gestionali, economici e contabili del fondo. Particolare attenzione è stata rivolta ai fondi in regime di prestazione definita: dall'analisi e dal confronto di determinate poste di bilancio si potranno acquisire primi elementi informativi sulla situazione tecnica dei fondi e sugli impegni dagli stessi assunti.

Schema di segnalazione periodica di vigilanza

Secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, lettera a, del decreto legislativo 124/1993, la Commissione può disporre che, per l'esercizio della vigilanza, le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto, oltre ai verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.

Lo schema di segnalazione periodica è in fase di studio. Le informazioni richieste saranno tali da consentire elaborazioni statistiche, analisi economico-finanziarie e valutazioni tecnico-attuariali finalizzate a mettere in evidenza le condizioni di equilibrio del fondo stesso. Particolare attenzione sarà rivolta alla composizione del portafoglio e alla tipologia di investimenti al fine di verificare il rispetto dei criteri e dei limiti imposti al riguardo dal decreto del Ministro del tesoro.

Il sistema informativo

Un adeguato sistema informativo costituisce per la Commissione di vigilanza una variabile strategica. Il nucleo iniziale del sistema è stato realizzato con riferimento al censimento dei fondi preesistenti, seppure già in un'ottica di ampliamento dell'architettura informatica all'intero spettro dei compiti di vigilanza.

Il censimento dei fondi preesistenti è stato articolato in due fasi. In una prima fase vengono trasmessi alla Commissione, su supporto cartaceo ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro, limitate informazioni, essenzialmente di tipo anagrafico, volte a effettuare un primo sintetico censimento dei fondi pensione esistenti. Questi dati vengono caricati manualmente in un archivio elettronico. Successivamente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro, l'ulteriore trasmissione di informazioni prevista può essere effettuata direttamente su un supporto magnetico (floppy disk), già predisposto a cura della Commissione e da inviare ai singoli fondi. E' in fase di ultimazione il software applicativo per il caricamento, controllo e utilizzazione dei dati.

PAGINA BIANCA

PARTE TERZA

Linee programmatiche e considerazioni conclusive

PAGINA BIANCA

3.1 Gli obiettivi

Nell'anno di nascita, la Commissione ha naturalmente privilegiato, nell'ordine, i processi di autorganizzazione e strutturazione dell'amministrazione, l'attività ausiliaria nell'elaborazione della normativa secondaria, lo studio preliminare all'emanazione delle normative e dei regolamenti di competenza e, infine, l'attività di vigilanza in tutti i casi in cui, a dispetto della assenza di una conoscenza sistematica dei soggetti vigilati, fatti *specifici di non ordinaria amministrazione sono stati portati alla sua attenzione* o, comunque, conosciuti dalla Commissione stessa.

Il primo semestre del 1997 vedrà completata gran parte dell'attività di primo impianto dell'amministrazione, anche se con un ancora notevole impegno in direzione dell'informatizzazione delle attività⁴, in materia di pubblicità e diffusione delle determinazioni della Commissione⁵ e, soprattutto, di reperimento e

⁴ La realizzazione di un sistema informativo sui fondi pensione, adeguato alle complesse esigenze della vigilanza, comporta un impegno notevole e tempi lunghi sia per l'ideazione del sistema segnaletico sia per la predisposizione dell'hardware e del software necessari all'acquisizione e allo sfruttamento delle informazioni. Una ulteriore attività programmata per il 1997 è costituita dallo studio, progettazione e realizzazione di un sistema informativo che tenga conto delle esigenze connesse alla predisposizione dei bilanci previsionali e consuntivi e che consenta la gestione automatizzata delle attività di amministrazione del personale.

⁵ La Commissione dovrà garantire a tutti i soggetti interessati un'adeguata conoscibilità sia delle decisioni di interesse generale, sia degli atti di indirizzo o delle regole di comportamento la cui conoscenza sia utile per assicurare un corretto funzionamento del settore. A tal fine, lo strumento previsto per la pubblicità delle deliberazioni (e delle informazioni) della Commissione, ossia il Bollettino, non appare del tutto congruo, sia per i tempi di realizzazione sia per la scarsa notorietà che avrebbe in una prima fase. Si provvederà, quindi, per un primo periodo, a sostituire l'uscita delle edizioni del Bollettino con avvisi da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su quotidiani nazionali, avvisi che potrebbero anche semplicemente dar conto della disponibilità di talune informazioni presso la Commissione o, in un secondo momento, dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino. Per diffondere i propri atti di regolamentazione, la Commissione utilizzerà due canali: avvisi mediante stampa (comunicati diffusi attraverso le maggiori agenzie di stampa nazionali); comunicati diramati alle varie associazioni di categoria interessate, con l'invito a curarne la maggiore e più capillare diffusione presso i rispettivi associati. Tuttavia dalla pubblicazione di avvisi o comunicati stampa non potrà scaturire una presunzione di conoscibilità considerato che, in base ai principi generali, tale effetto può conseguire solo ove la pubblicazione dell'atto sia espressamente contemplata da una norma. Semplificherebbe il quadro complessivo, dando maggiore certezza a tutti gli operatori e i soggetti interessati, l'introduzione di una norma che si ispirasse all'articolo 5 del decreto legislativo Eurosime, ove si dice: "I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob emanati ai sensi del presente decreto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

formazione⁶ del personale. Parallelamente, l'attività di studio ed elaborazione sin qui condotta dovrà trovare prioritario esito in deliberazioni sulle seguenti materie:

- a) criteri generali per la valutazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi pensione ai fini dell'approvazione degli stessi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 124/1993;
- b) condizioni e procedure di iscrizione nell'albo dei fondi pensione e istituzione e strutturazione dell'albo ai sensi degli articoli 4, comma 6, 18, comma 6, 17, comma 2, lettera a, del decreto legislativo 124/1993;
- c) criteri e disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2 lettera g del decreto legislativo 124/1993;
- d) criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 4-quater del decreto legislativo 124/1993, anche con riferimento alla determinazione dei parametri oggettivi e confrontabili per la individuazione del gestore e la verifica dei risultati della gestione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro n.703 del 21 novembre 1996;
- e) principi di trasparenza e comunicazioni periodiche agli iscritti ai fondi pensione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera h, del decreto legislativo 124/1993;
- f) criteri e strumentazione per l'effettuazione delle verifiche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d, del decreto legislativo 124/1993;
- g) schemi-tipo di convenzione fondi pensione/gestori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera e, del decreto legislativo 124/1993.

⁶ Nel corso del 1997 proseguirà l'attività di formazione del personale, già avviata in forma limitata, dato il limitato numero di risorse in servizio, nel 1996. L'impossibilità di attrarre in numero sufficiente unità di personale con lunga esperienza e alta qualificazione (a ragione dell'assetto regolamentare e retributivo) attribuisce alla formazione un ruolo cruciale per il futuro dell'amministrazione. La formazione, quindi, oltre a essere il frutto della partecipazione a seminari e convegni, dovrà essere consapevolmente organizzata attraverso l'impegno dei dirigenti e funzionari di maggiore esperienza.

Su tutti questi temi la Commissione ha elaborato dei documenti di studio e, talvolta, degli schemi di regolamentazione che consentiranno di addivenire a determinazioni definitive entro breve tempo.

Peraltro, con l'emanazione del più volte richiamato decreto del Ministro del lavoro, altri obblighi istituzionali diventeranno immediatamente cogenti: quelli connessi al processo di autorizzazione dei nuovi fondi pensione e, tendenzialmente, quelli di vigilanza operativa sull'intero universo dei fondi, ivi inclusi quelli preesistenti.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le iniziative portate direttamente a conoscenza della Commissione o quelle di cui comunque, anche indirettamente, si è avuta notizia riguardano potenzialmente oltre 4 milioni di lavoratori, se ci si limita a considerare i fondi di origine contrattuale/collettiva. Si tratta di numeri estremamente significativi che testimoniano dell'efficacia della riforma realizzata con la legge 335/1995 sotto il profilo dell'incentivazione allo sviluppo della previdenza complementare, e costituiscono, inoltre, un'importante conferma dell'intensa attività che le parti sociali, anche con la collaborazione della Commissione, hanno sviluppato nel corso del 1996 e nei primi mesi del 1997.

Le stesse cifre possono confrontarsi con il numero delle iniziative di origine contrattuale/collettiva corrispondente, non superiore alle 30 unità. L'orientamento assunto dai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, tendenzialmente favorevole ai fondi nazionali di categoria o, comunque, ai grandi fondi aziendali, così come la preferenza che sembra affermarsi nell'ambito delle organizzazioni dei lavoratori autonomi per fondi di grandi dimensioni prefigurano una notevole semplificazione del mondo della previdenza complementare, certo non irrilevante anche ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza. Tuttavia, accanto ai fondi nuovi di origine contrattuale, la vigilanza riguarderà anche numerosi fondi aperti, dal momento che i molti regolamenti già portati anticipatamente all'attenzione della Commissione (prima, cioè, che questa li possa prendere in considerazione nell'ambito del processo

di autorizzazione delineato nel decreto del Ministro del lavoro) sembrano costituire soltanto il primo nucleo di un fenomeno che si annuncia di dimensioni assai ampie. Così come assai ampio e, soprattutto variegato, sarà l'universo dei fondi preesistenti che emergerà completamente solo allorquando perverranno le domande di iscrizione all'albo, ma che già si è segnalato in tutta la sua complessità attraverso le vicende che hanno coinvolto un certo numero di fondi (vicende estintive del fondo o difficoltà di funzionamento di varia origine).

L'ampiezza del fenomeno, letta a sistema con l'approfondimento del ruolo, già molto rilevante, della Commissione scaturito dalla normazione secondaria, rappresenta un indicatore significativo degli impegni che, nell'immediato futuro, la Commissione stessa dovrà affrontare.

Di fronte a questa mole di lavoro, non saranno più sufficienti le risposte in termini di massimizzazione dell'efficienza e di gerarchizzazione delle priorità che sino a oggi hanno consentito di affrontare sia pure con un notevole impegno delle poche risorse a disposizione i compiti di completamento della normazione e le prime incombenze di vigilanza.

3.2 Le risorse

Nel corso del primo semestre del 1997, si prevede di concludere il programma di reperimento del personale, attraverso la somma di un numero di comandi (venti) e di contratti a tempo determinato (dieci), tale da prefigurare, con l'ingresso in ruolo, il completamento dell'attuale pianta organica (trenta unità). La distribuzione di queste unità di personale tra Servizi e Uffici avverrà, a meno di aggiustamenti marginali, in coerenza con l'obiettivo di concentrare nei due Servizi di vigilanza e nell'Ufficio legale almeno i due terzi della pianta organica, di centralizzare e minimizzare il supporto segretariale e contenere parimenti al minimo indispensabile l'organico degli uffici amministrativi (personale e

bilancio) e di segreteria. Sin dal suo insediamento la Commissione ha inoltre potuto avvalersi della collaborazione di 10 esperti ex lege. L'esperienza condotta nel primo anno ha permesso di constatare l'utilità del contributo fornito dagli esperti che potranno ancora validamente collaborare, sia nell'attività di studio di singoli problemi sia nell'attività di formazione del personale dipendente, sino al 30 settembre 1997 (articolo 14, comma 2, della legge 335/1995). Peraltro, l'assortimento inevitabilmente casuale delle competenze degli esperti non potrà soddisfare esaustivamente le esigenze della Commissione. Al riguardo, la norma di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 124/1993, che pure la Commissione ha cercato di utilizzare, si è dimostrata di difficile applicazione, stante, di regola, l'indisponibilità delle altre amministrazioni. Sulla base di una delibera di carattere generale che ha già definito criteri, modalità e limiti per acquisire altre collaborazioni, si prevede quindi di ricorrere nel prossimo anno a consulenze, soprattutto in materia di informatizzazione dell'attività e in specifiche materie attinenti alle funzioni tecnico-istituzionali.

La sproporzione tra risorse e impegni rimarrà comunque notevole se non interverranno modifiche legislative che consentano di potenziare tempestivamente la dotazione organica e finanziaria della Commissione.

Pur essendo inevitabilmente opinabile qualsiasi stima sui ritmi e l'intensità di sviluppo della nuova previdenza integrativa, e necessariamente approssimativa, al momento attuale, la ricognizione dell'universo dei fondi preesistenti, la Commissione, nell'intento di programmare la propria attività futura, ha considerato gli elementi informativi a sua disposizione per valutare in rapporto a determinate ipotesi le risorse umane necessarie a consentire un ordinato e spedito sviluppo del lavoro. L'attenzione si è concentrata, in primo luogo, sulle incombenze operative del Servizio normative e autorizzazioni, destinato a fronteggiare, nell'immediato, l'impatto dei procedimenti di autorizzazione e delle richieste di iscrizione all'Albo, ma chiamato anche, a regime, alla verifica di legittimità degli atti di modificazione di statuti, regolamenti e convenzioni. Per effettuare la

stima delle risorse si è anche stabilito un arco di tempo convenzionale (la fine del 1998 per le iscrizioni all'Albo e la fine del 1999 per l'approvazione delle modifiche statutarie) entro il quale evadere gradualmente le richieste provenienti dai fondi preesistenti. Analogamente si è proceduto per i nuovi fondi, sia quelli ex articolo 3 che quelli ex articolo 9 del decreto legislativo 124/1993, sempre prendendo in considerazione le varie fasi ed eventualità degli adempimenti amministrativi e determinando l'assorbimento unitario medio di risorse. Ne è risultato un forte sottodimensionamento del relativo Servizio, destinato ad avere in forza, rebus sic stantibus, non più di dieci unità di personale, contro le 24 stimate come necessarie nei primi due anni e le 18 stimate sufficienti a partire dal 1999. Decisamente meno suscettibile di una valutazione standardizzata, l'attività di vigilanza operativa, cui la Commissione ha parimenti destinato circa un terzo delle risorse previste dalla pianta organica, dovrebbe dimensionarsi su ordini di grandezza quantomeno paragonabili, senza considerare l'ulteriore esigenza di costituire un nucleo ispettivo.

L'auspicato e necessario ampliamento della pianta organica dovrebbe accompagnarsi a un coerente incremento dello stanziamento pubblico per il funzionamento della Commissione, uno stanziamento che già alle condizioni attuali appare, in una prospettiva di medio periodo, insufficiente.

In effetti, lo stanziamento assicurato dalla legge (5 miliardi annui) appare congruo nel primo triennio solo grazie alla norma di legislazione speciale che pone l'onere dei comandi a carico delle amministrazioni di provenienza sino al 1998. Nel 1999, quando si può prevedere che 30 unità di personale avranno fatto ingresso in ruolo, con le diverse modalità previste dalla legge e dal regolamento, la sola spesa per il personale dipendente (comprensiva, ovviamente, di tutti gli oneri riflessi e accessori) ammonterà a circa 3.600 milioni, rendendo con tutta evidenza insufficiente (se si tiene conto delle altre spese strutturali) l'attuale stanziamento pubblico. Inoltre, ove si tenesse conto che la Commissione, ai sensi delle attuali disposizioni legislative, potrebbe allora attivare ulteriori contratti a tempo